

OGGETTO: L.P. 11/2007, art. 28: "Disciplina della raccolta dei funghi". Determinazione della somma da versare per la raccolta dei funghi sul territorio del Comune di Altavalle.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L.R. 24 luglio 2015, n. 6 istitutiva, a far tempo dal 1° gennaio 2016 del nuovo "Comune di ALTAVALLE";

Visto il provvedimento della Giunta Provinciale di Trento di data 30 dicembre 2015, prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15, di nomina del Commissario Straordinario del Comune di Altavalle;

Premesso che la Provincia Autonoma di Trento con Legge provinciale del 23 maggio 2007, n. 11 ha approvato la nuova riforma in materia di governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette;

Tenuto conto che il Titolo IV della legge "Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente montano" Capo II "Tutela di flora, fauna, funghi e tartufi" disciplina all'articolo 28 la raccolta dei funghi al fine di salvaguardare la produzione e il suolo, fissa il presupposto che la raccolta è regimentata ed ha carattere oneroso, individua i soggetti esentati dal pagamento, le modalità di raccolta nei parchi;

Preso atto che l'art. 28 della L.P. 11/2007 stabilisce inoltre che con regolamento di attuazione alla legge si definiranno le modalità di versamento della somma per poter raccogliere i funghi e la disciplina inerente la titolarità della raccolta;

Verificato che con D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg è stato approvato il regolamento di attuazione in materia di tutela della flora, fauna, funghi e tartufi;

Preso atto che il regolamento attuativo al Titolo II "Disciplina della raccolta dei funghi" disciplina la modalità di raccolta, i periodi di raccolta della durata di uno, tre, sette, quindici e trenta giorni, la denuncia di raccolta funghi, modalità e criteri di individuazione dei soggetti, permessi speciali, zone di raccolta nonché la determinazione della somma per la raccolta dei funghi;

Tenuto conto che l'art. 13 del regolamento prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il comune, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, determina la somma da versare per la raccolta dei funghi, differenziandola a seconda dei diversi periodi di raccolta;

Visto l'art. 28, comma 3, della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 che definisce le esenzioni dalla denuncia e dal pagamento e l'art. 16 del regolamento che individua le agevolazioni e la possibilità per i Comuni di definirle entro il limite del 50% dell'importo rapportato al periodo di durata della raccolta;

Preso atto che in data 30.12.2009 con deliberazione n. 3287, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 26.01.2010, la Giunta provinciale ha approvato i criteri per la definizione della somma da versare per la raccolta dei funghi;

Verificato che la Provincia ha definito a far data dal 01.01.2010 gli importi minimi e massimi in relazione al periodo di durata della raccolta entro cui il Comune determina l'ammontare della somma da versare nel modo seguente:

periodo di raccolta	Importo minimo (p)	Importo massimo (p)
1 giorno	5,00	15,00
3 giorni	10,00	20,00
1 settimana	20,00	30,00
2 settimane	30,00	40,00
1 mese	40,00	60,00

Vista la L.P. 36/93 in materia di finanza locale, in particolare l'art. 9 bis;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 03 aprile 2013, n. 25;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

d e c r e t a

1. di fissare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, le somme da versare per la raccolta dei funghi in relazione al periodo di durata della raccolta come segue:

periodo di raccolta	Importo (p)
1 giorno	15,00
3 giorni	20,00
1 settimana	30,00
2 settimane	40,00
1 mese	60,00
agevolazione	0%

2. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L ed in ogni caso soggetto a pubblicazione per dieci giorni consecutivi, al fine di renderlo operativo da subito;
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.